



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

Nel procedimento n. 004/2024

DECISIONE N. 03/2024

Il Tribunale Federale FIC, nel Collegio giudicante composto da:

- **Avv. Simone Colla: Presidente - Relatore**

- **Avv. Pietro Biggio: Vice Presidente-Componente**

**Avv. Paolo Clarizia - Componente**

riunitosi in camera di consiglio per decidere sul procedimento in epigrafe promosso dai Signori:

- **LANA Marina**, nata a Perugia il 18/02/1960, residente in Terni, c.f. LNAMRN 60B58G478B ,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Luccioni del Foro di Terni,

-ricorrente-

E

- **INFIMO Fabio**, nato a Napoli il 18/7/1988, residente in Terni, c.f. NFMFBA88L18F839R,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Luccioni del Foro di Terni,

-ricorrente-

**CONTRO**

- Federazione Italiana Canottaggio, in persona del suo Presidente *pro-tempore*

-controinteressato-

**FATTO**

Con ricorso depositato in data 11/10/2024 i Sigg. Marina Lana e Fabio Infimo hanno presentato reclamo ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale, nonché ai sensi dell'art. 6.1.6. dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate" e dell'art. 1 del Regolamento della Giunta Nazionale CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e candidature, avverso l'elenco degli Atleti e tecnici votanti nel seggio Delegazione Regionale Umbria pubblicato sul sito Internet della FIC in data 08/10/2024, nella parte in cui preclude il voto ad alcuni Atleti e Tecnici nella sessione elettorale della Delegazione Regionale Umbria indetta per il prossimo 18/10/2024, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e per



l'accertamento del principio di diritto generale secondo cui -per quel che concerne il diritto di voto attivo e passivo di Atleti e Tecnici nelle sessioni elettorali indette dai Comitati Regionali- non deve applicarsi l'art. 81 dello Statuto Federale, e dunque ai Tesserati Atleti e Tecnici non è applicabile l'art. 9 comma 1 lett. c) dello Statuto FIC, il quale ultimo deve intendersi riferito ai soli soggetti Affiliati, dovendo bensì applicarsi gli artt. 13, 14, 16 e 17 dello Statuto FIC che disciplinano i requisiti per l'elettorato attivo e passivo degli Atleti e dei Tecnici.

Essi ricorrenti premettevano in fatto e in diritto che:

- I. In data 13/09/2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale FIC l'avviso di convocazione della sessione elettorale indetta nella Delegazione Regionale Umbria per il giorno 18.10.24 per l'elezione Delegati Atleti e Delegati Tecnici.
- II. In data 08/10/2024 è stato pubblicato sul medesimo sito un *"elenco degli atleti e tecnici votanti-seggio delegazione regionale Umbria"* recante l'esclusione della Sig.ra Lana e del Sig. Infimo, rispettivamente, dagli elenchi degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto nella sessione elettorale indetta nella Delegazione Regionale Umbria per il giorno 18/10/2024.
- III. Il tutto, avveniva sulla scorta della Decisione di questo Tribunale Federale n. 02/2024, che essi ricorrenti ritenevano priva di efficacia escludente dei singoli Atleti e Tecnici.
- IV. I Sigg. Lana ed Infimo si dolevano di come la loro esclusione dall'elenco votanti della convocazione regionale fosse stata disposta sull'errato presupposto riportato nella suddetta Decisione n. 02/2024 del Tribunale Federale FIC, secondo cui l'art. 81 dello Statuto FIC si estenderebbe anche all'elezione regionale, per cui le preclusioni al voto nell'Assemblea Nazionale Elettiva in cui incorrono i soggetti Affiliati ricadono anche sugli Atleti ed i Tecnici che risultano Tesserati presso la FIC tramite i medesimi soggetti Affiliati.
- V. Rilevavano, in particolare, che le preclusioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) Statuto FIC fossero applicabili ai soli soggetti Affiliati e non anche agli Atleti ed ai Tecnici.
- VI. Osservavano che, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto FIC, le disposizioni previste per l'assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria si estendono solo *in quanto applicabili* anche a quella regionale (per quanto attiene presidenza, convocazione, *quorum* costitutivo e deliberativo, Commissione Verifica Poteri, Commissione Scrutinio, diritto di voto e quant'altro non previsto).
- VII. Di conseguenza, secondo i ricorrenti, il richiamo alle disposizioni in tema di assemblea nazionale non si estenderebbe anche alle assemblee regionali ove esista una diversa e specifica disciplina, che nel caso di specie è contenuta negli articoli 13, 14, 16 e 17 dello Statuto FIC, i quali disciplinano requisiti specifici per l'elettorato

attivo e passivo degli Atleti e dei Tecnici. Di contro, le preclusioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) dello Statuto FIC sarebbero perciò applicabili ai soli soggetti Affiliati e non anche agli Atleti ed ai Tecnici.

- VIII. Quanto all'elettorato attivo degli Atleti, rilevavano i ricorrenti che l'art 13 dello Statuto FIC prevede che esso sia riconosciuto *"...agli Atleti in attività che: a) risultino tesserati alla FIC, per il tramite di soggetto affiliato alla Federazione, nell'anno di svolgimento delle votazioni; b) abbiano raggiunto la maggiore età..."*.
- IX. Quanto all'elettorato attivo dei Tecnici, rilevavano ancora i ricorrenti che l'art- 16 dello Statuto FIC prevede che esso sia riconosciuto *"...ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano: maggiorenni; iscritti all'Albo degli Allenatori della FIC; tesserati alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato e in attività..."*.
- X. Alla luce della suddetta normativa specifica, non vi sarebbe dunque spazio per estendere anche agli Atleti e Tecnici della Ternana Canottaggio ASD (ossia il soggetto Affiliato che con la Decisione di questo Tribunale n. 02/2024 era già stato escluso dall'elenco delle società aventi diritto al voto nella Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024) le preclusioni al voto già accertate nei riguardi del medesimo sodalizio (ossia la mancanza del requisito di anzianità richiesto dall' art. 9, comma 1, lett. c dello Statuto Federale).
- XI. Per quanto di loro spettanza -nella rispettiva veste di Atleta e di Tecnico- i ricorrenti allegavano prova del possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo e passivo dagli artt. 13, 14, 16 e 17 dello Statuto Federale.

Per le suddette ragioni i ricorrenti chiedevano:

- la riforma *"dell'elenco degli atleti e tecnici votanti-seggio delegazione regionale Umbria"* della FIC, come modificato e pubblicato sul sito della Federazione Italiana Canottaggio in data 08/10/2024;
- l'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;
- l'accertamento del principio di diritto generale secondo cui, nelle sessioni elettorali indette dai Comitati Regionali, i requisiti e le preclusioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. c) dello Statuto FIC devono intendersi riferite esclusivamente ai soggetti Affiliati e non anche ai loro Atleti e Tecnici; per questi ultimi i requisiti di elettorato attivo e passivo devono intendersi regolati dagli articoli 13, 14, 16 e 17 dello Statuto FIC.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, verificata la rituale notifica nei riguardi del soggetto controinteressato (FIC) che non presentava controdeduzioni, procedeva alla trattazione in camera di consiglio.

## MOTIVI

Il presente procedimento deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

L'odierno giudizio scaturisce dalla Decisione n. 02/2024 (resa in data 05/10/2024 nei procedimenti riuniti n. 002/2024 e n. 003/2024 R.G.) con cui questo Tribunale, nel dichiarare l'esclusione della ASD Ternana Canottaggio dall'elenco delle società aventi diritto al voto nella Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024 ha statuito anche l'esclusione dei Tesserati presso la medesima ASD Ternana Canottaggio dall'elenco degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto nella sessione elettorale indetta nel C.R. Umbria per il giorno 18 ottobre 2024, deputata all'elezione dei delegati Atleti e Tecnici regionali che parteciperanno alla Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024.

Pare anzitutto opportuno affermare la legittimazione degli odierni ricorrenti alla proposizione delle domande per cui è giudizio: trattasi infatti di soggetti che non hanno partecipato -né avrebbero potuto partecipare- al giudizio che ha investito la ASD Ternana Canottaggio, non essendosi mai incardinato un contraddittorio (anche) nei loro confronti come soggetti controinteressati. Ed invero, la Decisione n. 02/2024 di questo Tribunale non avrebbe comunque alcuna portata precettiva nei riguardi degli attuali ricorrenti, che in quel giudizio non erano stati vocati, né la domanda ivi spiegata investiva direttamente la disamina delle loro prerogative, a differenza di quanto accade in questo presente giudizio. Ciò detto, le richieste dei Sigg. Lana e Infimo paiono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Va chiarito che la Decisione di questo Tribunale n. 02/2024 resa in data 05/10/2024 nei procedimenti riuniti n. 002/2024 e n. 003/2024 R.G. che ha escluso la Ternana Canottaggio ASD dall'elenco delle società aventi diritto al voto nella Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024 è stata resa a richiesta dalle parti ricorrenti (Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni S.r.l. e Circolo Piediluco ASD) *“..con ogni conseguenza anche in ordine all'elenco degli atleti e dei tecnici aventi*

*diritto al voto predisposto dal CR Umbria, relativamente agli Atleti ed ai Tecnici tesserati con il medesimo sodalizio”, dunque con impugnativa anche degli atti presupposti e conseguenti alla suddetta domanda di esclusione. Da ciò sono scaturite le doglianze delle odierne parti ricorrenti.*

Ed in effetti, *melius re perpensa*, l'esclusione della Ternana Canottaggio ASD dalle liste di elettorato attivo per la prossima Assemblea Nazionale FIC del 24 novembre 2024 è stata disposta per l'assenza di requisiti in capo alla società Affiliata che la vigente normativa federale (Statuto e Regolamento Organico) non richiede per l'elettorato degli Atleti e dei Tecnici.

Come correttamente osservato dalla Difesa dei ricorrenti, i requisiti specifici per l'elettorato attivo e passivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvergono agli artt. 13, 14, 16 e 17 dello Statuto FIC.

Di conseguenza, la disposizione di rinvio di cui all'art. 81 dello Statuto FIC, che come norma generale “a chiusura” estende anche alle assemblee regionali le disposizioni previste per l'assemblea Nazionale *in quanto applicabili*, non trova cittadinanza nel caso di specie, sussistendo per gli Atleti ed i Tecnici una disciplina *ad hoc* dell'elettorato attivo e passivo, che non appare sovrapponibile a quella prevista per le società Affiliate.

Questo Tribunale può dunque affermare il seguente principio di diritto: *“Nelle sessioni elettorali indette dai Comitati Regionali, i requisiti e le preclusioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. c) dello Statuto FIC devono intendersi riferite esclusivamente ai soggetti Affiliati e non anche ai loro Atleti e Tecnici; per questi ultimi i requisiti di elettorato attivo e passivo trovano disciplina negli articoli 13, 14, 16 e 17 dello Statuto FIC”.*

Nel caso di specie gli odierni ricorrenti, nelle rispettive qualifiche di Atleta e di Tecnico, hanno altresì fornito prova del possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo richiesti dagli artt. 13, 14, 16 e 17 dello Statuto FIC e tanto può bastare.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dai Sigg. Marina Lana e Fabio Infimo, e per l'effetto dispone la loro immediata reintegra nell'elenco degli Atleti e Tecnici votanti nella sessione elettorale indetta nel C.R. Umbria per il giorno 18 ottobre 2024, deputata all'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici regionali che parteciperanno alla Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024.

#### **MANDA**

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione:

- ai ricorrenti Sigg. Marina Lana e Fabio Infimo presso il loro difensore costituito Avv. Roberta Luccioni, al suo indirizzo p.e.c.;

- alla controinteressata Federazione Italiana Canottaggio, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, all'indirizzo p.e.c. della medesima;
- alla Delegazione CR Umbria, al suo indirizzo p.e.c. per quanto di competenza;

**DISPONE ALTRESI'**

che contestualmente alle suddette comunicazioni la Segreteria degli Organi di Giustizia provveda per la pubblicazione della presente decisione sul sito Internet federale.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in modalità remota sulla piattaforma Microsoft Teams il giorno 15 ottobre 2024.

Avv. Simone Colla -Presidente

Firmato digitalmente da:  
Simone Colla  
Data: 16/10/2024 15:12:10

Avv. Pietro Biggio - Vice Presidente /Componente

Avv. Paolo Clarizia -Componente

Firmato digitalmente da  
**Paolo Clarizia**  
CN = Clarizia Paolo  
C = IT